

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 agosto 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2025.

Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (25A04768). Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti. (25A04812). Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 12 agosto 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. (25A04769). Pag. 4

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 19 agosto 2025.

Gestione commissariale della società cooperativa «Terre d'Oltrepò, cantina di Casteggio, San Saluto, viticoltori del Bronese», in Casteggio e nomina del commissario governativo. (25A04773). Pag. 9



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 3 luglio 2025.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 50 del 26 luglio 2023, relativa a interventi in Comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia. (Ordinanza speciale n. 119). (25A04771) Pag. 12

ORDINANZA 3 luglio 2025.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022 - «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta». (Ordinanza speciale n. 120). (25A04772). Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Cassa depositi e prestiti S.p.a.**

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali (25A04793). Pag. 17

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto 11 agosto 2025 - Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore del settore fieristico. (25A04774) Pag. 17

Provincia autonoma di Trento

Liquidazione coatta amministrativa della «Porfidi Atesini società cooperativa», in Albiano e nomina del commissario liquidatore. (25A04763) Pag. 17

Liquidazione coatta amministrativa della «La Rocca società cooperativa edilizia», in Trento e nomina del commissario liquidatore. (25A04764). Pag. 17



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2025.

Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, laddove è stabilito al:

primo periodo che «Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»;

secondo periodo che «La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.»;

terzo periodo che «La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

quarto e quinto periodo che «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati dalle seguenti misure:

- a) 48.050 euro per l'anno 2019;
- b) 7.008.680 euro per l'anno 2020;
- c) 10.215.998 euro per l'anno 2021;
- d) 5.476.172 per l'anno 2022;
- e) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»;

Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, che, all'art. 1, comma 1, primo periodo, riconosce una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021 e 18 luglio 2023, con i quali nel disciplinare la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per l'anno 2021 e per l'anno 2023, hanno elevato rispettivamente il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente da 28.000 euro a 28.974 euro e da 28.974 euro a 30.208 euro;

Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente provvedimento è cumulabile con il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020;

Accertato il numero complessivo di unità di personale del Comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2025 che, in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all'anno 2024 non superiore a euro 30.208, è pari a 89.013 unità;

Considerata la necessità di realizzare le riduzioni di imposta stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017 attraverso il meccanismo delle



detrazioni, coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta;

Ravvisata la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa per l'anno 2025 pari a euro 40.850.000, recato dal citato art. 45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017;

Considerata, altresì, la necessità di evitare disparità di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

Di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della riduzione d'imposta

1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2025, che ha percepito nell'anno 2024 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 30.208.

Art. 2.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 458,50 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione d'imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, com-

prendivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2025 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2025 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2025

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2237

25A04768



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 2;

Visto l'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti, e con la quale sono stati stanziati euro 4.120.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 con la quale è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza deliberato in data 28 agosto 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, è stato integrato di euro 10.930.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2023, n. 1021, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e

c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 30 giugno 2025 e del 24 luglio 2025 con le quali il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il proseguimento delle attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto l'art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 4 agosto 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, è integrato di euro 2.165.600,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04812



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 agosto 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 3 secondo cui i registri di varietà di specie ortive sono suddivisi nella sezione *a*) Registro delle varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*» e sezione *b*) Registro delle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi *standard*»;

Visto il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costituente di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto in particolare l'art. 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone la cancellazione di una varietà iscritta al registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza della varietà ne faccia richiesta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

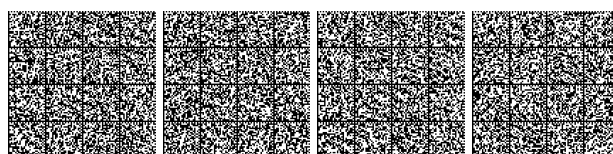
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;



Visti i risultati delle prove di campo condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 18 dicembre 2019, del 21 dicembre 2021, del 19 dicembre 2023, del 19 dicembre 2024, del 24 febbraio 2025 e del 24 luglio 2025 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione Sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali avanzate dagli interessati, nonché le proposte di nuovi responsabili della conservazione in purezza per varietà già iscritte, oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

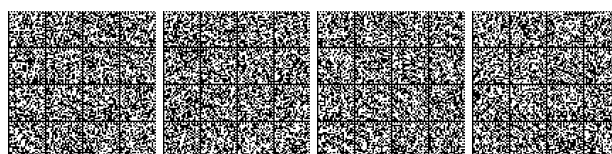
Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà di specie agrarie sottoelencate.

MAIS

Codice SIAN	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
23385	DKC5159	400	HS	Bayer Cropsience Srl
23427	DKC4109WX	200	HS	Bayer Cropsience Srl
23453	Starfire	700	HS	Bayer Cropsience Srl
22543	Sonora	400	HS	Bayer Cropsience Srl
22417	Cambrils	600	HS	Bayer Cropsience Srl
22523	Malanta	300	HS	Bayer Cropsience Srl
20729	DKC6821	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC
18868	DKC6400	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC
23775	Dracula	200	HT	SeedGenetic GmbH
22422	Mabruk	700	HS	Bayer Cropsience Srl
23363	Kenjiro	200	HS	KWS Saat SE & Co. KGaA
23982	LG2575	200	HT	Limagrain Europe S.A.
23513	SY Starlink	500	HS	Syngenta France S.A.S.
23560	SY Reflector	700	HS	Syngenta France S.A.S.
22457	Celestra	200	HS	Bayer Cropsience Srl
23416	DKC3464	200	HS	Bayer Cropsience Srl
23890	SY Acron	200	HS	Syngenta France S.A.S.
23892	SY Bohema	200	HS	Syngenta France S.A.S.
23886	SY Millas	200	HS	Syngenta France S.A.S.
23502	SY Celeb	400	HS	Syngenta France S.A.S.
23573	Lithos	300	HS	Syngenta France S.A.S.
23572	Eliptic	300	HS	Syngenta France S.A.S.
23500	Manchester	400	HS	Syngenta France S.A.S.
23528	Staminor	500	HS	Syngenta France S.A.S.
23885	SY Preferense	200	HS	Syngenta France S.A.S.
23860	SY Novatica	200	HS	Syngenta France S.A.S.
23568	SY Sigur	300	HS	Syngenta France S.A.S.
24071	Glenoe	200	HT	Lidea France S.A.S.



SORGO

Codice SIAN	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
24050	Aurorus	350	HS	Eurosorgho

COLZA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
22318	Eriksen	Norddeutsche Pflanzenzucht Lubeck

FORAGGERE

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24146	Loglio Italia e Westervoldico	Hector	Tombolan Giuseppe
24145	Loglio Italia e Westervoldico	Brian	Tombolan Giuseppe
24152	Loglio Italia e Westervoldico	Greenacres	Florida Foundation Seed Producers, Inc.
24149	Loglio ibrido	Hyrise	Semillas Fitò S.A.

FORAGGERE DA TAPPETO ERBOSO

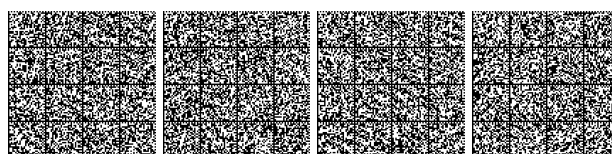
Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
12339	Festuca arundinacea	Greenheaven	Den Haan Zaden

CANAPA A MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
22289	Carmanova	Canapalife SRL

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettere a), del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*».

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Lista	Responsabile conservazione
Aglio	37	Ottolini	A	Cooperativa Produttori Aglio Piacentino
Cavolfiore	4465	Saitama	A	Tokita Seed Co., Ltd.
Cicoria	4365	Barbarossa	A	Levantia Seed s.r.l.
Cicoria	4364	Costarossa	A	Levantia Seed s.r.l.
Cicoria	4461	Verosso	A	Incao S.A.S. Di Incao S. & C.
Indivia scarola	4514	Sarnese	A	La Semiorto sementi s.r.l.
Cavolo broccolo	4366	Pordoi	A	Blumen Gruop S.p.a.
Indivia scarola	4401	Green Croc	A	Vivosem s.r.l.



Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
22444	Mais	6020C	Minork
24125	Mais	Maegor	LID3165C
23648	Mais	MAS 144V	Wendigo
23904	Mais	RGT Rinoferoxx	Bayreut
24012	Mais	Wembley	Century
23054	Mais	INDEM1316	Bailey
23265	Frumento duro	Rutor	Gattopardo
22361	Triticale	Cerasa	Marasca
23954	Girasole	LG50551 CLP	Nozya CLP
23965	Girasole	LG50599 SX	Pallace SU
23966	Girasole	LG50611	Nidosa CLP
23870	Soia	SNV23-2	Matilde SN

Art. 3.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
23960	Girasole	Hysun 273IT	Advanta Seed International	Advanta Seeds International
24068	Girasole	NS17N	Advanta Seed International	Advanta Seeds International



Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie e ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
2017	Frumento tenero	Centauro	Società Produttori Sementi S.p.A.	19/03/2025
14422	Frumento tenero	Airbus	Limagrain Europe S.A.	22/03/2024
14421	Frumento tenero	Amadeus	Limagrain Europe S.A.	22/03/2024
13783	Frumento tenero	Artdeco	Limagrain Verneuil Holding S.A.	20/04/2023
3620	Frumento tenero	Enesco	Limagrain Italia S.p.A.	15/03/2017
15764	Frumento tenero	Eridio	Syngenta France S.A.S.	07/10/2015
15763	Frumento tenero	Giacometti	Syngenta France S.A.S.	07/10/2015
17945	Frumento tenero	SY Capitano	Syngenta Participation AG	31/10/2018
17946	Frumento tenero	SY Starlord	Syngenta Participation AG	31/10/2018
20104	Mais	LG31384	Limagrain Europe S.A.	18/06/2021
16385	Colza	Django	KWS Momont SAS - 441.	11/10/2016
17107	Colza	Harome	KWS Momont SAS - 441.	20/10/2017
15717	Colza	Harpege	KWS Momont SAS - 441.	21/04/2016
19564	Colza	Haventure	KWS Momont SAS - 441.	29/10/2020
16376	Colza	Himalaya CL	KWS Momont SAS - 441.	17/06/2017
17890	Colza	Homere	KWS Momont SAS - 441.	11/01/2019
17889	Colza	Hophelia	KWS Momont SAS - 441.	11/01/2019
17110	Colza	Hulyse	KWS Momont SAS - 441.	17/11/2017
19562	Colza	KWS Gustos	KWS Momont SAS - 441.	29/10/2020
19569	Colza	Kutos	KWS Momont SAS - 441.	29/10/2020
19570	Colza	Litos	KWS Momont SAS - 441.	29/10/2020
15711	Colza	MH08CA035	KWS Momont SAS - 441.	21/04/2016
19571	Colza	Mandalos	KWS Momont SAS - 441.	29/10/2020
19572	Colza	Prios	KWS Momont SAS - 441.	29/10/2020

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2025

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 123/2011.

25A04769



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 19 agosto 2025.

Gestione commissariale della società cooperativa «Terre d'Oltrepò, cantina di Casteggio, San Saluto, viticoltori del Bronese», in Casteggio e nomina del commissario governativo.**IL DIRETTORE GENERALE**
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale Servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in

Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, al n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di Direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;Attese le risultanze dell'attività di vigilanza straordinaria svolta nei confronti della società cooperativa Terre d'Oltrepò società cooperativa agricola per azioni, codice fiscale 02270380187, come riportate nel verbale, notificato dagli ispettori a mezzo PEC in data 31 luglio 2025, e conclusasi con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Preso atto di quanto rilevato dagli ispettori incaricati nel verbale di cui sopra, in particolare:

i. dell'irregolarità nelle procedure afferenti al recesso e esclusione dei soci;



ii. di una grave illiquidità della cooperativa che non ha consentito e non appare consentire la liquidazione ai soci conferitori neanche del secondo acconto per la vendemmia 2024;

iii. del significativo impatto a livello economico delle vicende giudiziarie in cui la cooperativa è parte;

iv. con riguardo agli organi sociali, di un'intensa conflittualità che ha accompagnato le attività degli stessi negli ultimi esercizi, generando un consistente esodo per recesso o esclusione di soci disinteressati allo scambio mutualistico o non più fidelizzati con l'ente, oltre che il consolidamento di frange di dissenzienti dalle politiche economiche intraprese dal Consiglio, nonché il generarsi di dissidi anche in seno a quest'ultimo, verificandosi ripetute sostituzioni dei consiglieri per cooptazione, a seguito delle dimissioni di parte di essi nell'arco di soli due anni di mandato, tanto da stravolgere quasi completamente la composizione dell'organo come nominato originariamente dall'assemblea dai soci;

v. di un'esposizione rilevante verso gli istituti bancari;

vi. della mancanza di assetti organizzativi idonei a fronteggiare i periodi di crisi;

vii. del decremento considerevole dei soci conferitori, che rappresenta una criticità gravissima, la quale accompagnata agli eventi non direttamente attinenti alla gestione caratteristica, compresi quelli di carattere naturale come l'infestazione della peronospora in pregressi esercizi, appare chiaramente e infaustamente preludere all'incapacità irreversibile di continuità aziendale;

viii. della trasformazione da «normale» società cooperativa in un «gruppo cooperativo gerarchico o eterogeneo» (per la coesistenza al suo interno di società con anime causali differenti, mutualistica e lucrativa), che ha generato rilevanti preoccupazioni in parte dei soci, che peraltro hanno lamentato la mancata condivisione preventiva del progetto;

Considerato che centosette soci hanno votato una mozione di sfiducia verso gli organi sociali a seguito della quale, pervenute le dimissioni sia del collegio sindacale che del consiglio di amministrazione, in data 11 luglio u.s. in seconda convocazione, l'assemblea ha deliberato la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, composto da dodici consiglieri di cui alla lista promossa dalla Regione Lombardia oltre il rappresentante di diritto della Confcooperative, in qualità di socio sovventore;

Tenuto conto che nelle more dell'assemblea per la revoca del Consiglio fissata in prima convocazione per il 10 e in seconda per l'11 luglio 2025, il Presidente *pro tempore*, in data 7 luglio 2025, ha presentato alla CCIAA competente istanza di nomina di un esperto per la composizione negoziata della crisi in atto;

Considerato che, in data 18 luglio 2025, il Consiglio nominato ha rassegnato le dimissioni al Collegio Sindacale rappresentando di non essere stato adeguatamente edotto sul percorso di negoziazione avviato e comuni-

cando, pertanto, di non accettare le cariche, in assenza di professionalità e competenze adeguate a sostenere un percorso di negoziazione e che in caso il Collegio non intendesse acquisire come mancata accettazione la comunicazione, la stessa era da intendersi come formali dimissioni dalla carica, imponendosi al Collegio l'onere di dare corso a tutte le ordinarie attività di amministrazione necessarie alla continuità dell'impresa;

Preso atto che in data 31 luglio 2025 (stesso giorno della notifica del verbale ispettivo) è stata pubblicata presso il registro imprese l'istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII, presentata in data 25 luglio 2025 dal procuratore speciale, e l'accettazione della nomina da parte dell'esperto, dott. Gino Mario Socci;

Richiamata la nota protocollo numero 0162586 del 5 agosto 2025, indirizzata alla Camera di commercio Cremona-Mantova-Pavia, con la quale è stato rappresentato dalla Scrivente l'esito degli accertamenti ispettivi sulla cooperativa e «al fine di poter proseguire l'iter amministrativo di adozione del provvedimento proposto in sede ispettiva nei confronti della cooperativa Terre d'Oltrepò, attualmente sospeso a causa della pubblicazione dell'istanza di misure protettive avvenuta in concomitanza della chiusura degli accertamenti, nell'interesse pubblico alla corretta gestione della fase liquidatoria e a tutela degli interessi dei creditori, si fa richiesta al segretario generale ed al conservatore del registro di codesto ente camerale, ciascuno per la propria competenza, di voler valutare, in autotutela, anche in considerazione dell'urgenza, l'annullamento ovvero la revoca dell'accoglimento dell'istanza di pubblicazione delle misure protettive in quanto carenti i presupposti di legittimazione del proponente, tanto per i limiti della delega attribuita, quanto per l'assoluta discontinuità con la gestione che ha proposto la composizione negoziata nonché per l'assenza a oggi di qualsivoglia organo gestorio che possa garantire l'esito positivo del percorso»;

Considerato che l'ente camerale ha comunicato di non poter procedere in autotutela amministrativa e che il conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, ha richiesto al giudice del registro delle imprese la cancellazione d'ufficio della pubblicità delle istanze di misure protettive del patrimonio unitamente alla nomina, accettata in data 30 luglio 2025, dell'esperto dott. Gino Mario Socci;

Visto il decreto del 7 agosto 2025 di fissazione udienza per l'11 settembre 2025 avanti al giudice del registro, Tribunale di Mantova;

Considerato che con decreto del 5 agosto 2025 il Tribunale di Pavia ha fissato l'udienza per la convalida delle misure protettive in data 16 settembre 2025;

Considerato che il collegio sindacale, svolgendo le funzioni di ordinaria amministrazione, ha provveduto a convocare l'assemblea dei soci in data 9 agosto 2025, ma non essendo state presentate liste, gli organi sociali non sono stati rinnovati;



Preso atto delle osservazioni al verbale ispettivo presentate rispettivamente dal CEO con nota protocollo numero 0167322 del 12 agosto 2025 e dal collegio sindacale con protocollo numero 0169052 del 18 agosto 2025, con le quali viene sollecitato l'intervento del Ministero attraverso la nomina di un commissario governativo;

Considerato che, nella nota del 12 agosto 2025, in particolare, si richiede la nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile «al fine di superare l'attuale momento di crisi della cooperativa (caratterizzata anche dalla difficoltà temporanee dell'assemblea ad esprimere un nuovo consiglio di amministrazione)»;

Tenuto conto che allo stato attuale risulta impossibile proseguire le attività amministrative proposte dagli ispettori, in virtù di quanto disposto dall'art. 18 CCII, stante l'istanza di applicazione delle misure protettive presentata dal procuratore speciale e pubblicata in data 31 luglio 2025;

Constatato che dal verbale ispettivo emergono, altresì, i presupposti richiesti dall'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile per la nomina di un commissario governativo, primo fra tutti l'assenza di un organo amministrativo formalmente in carica;

Ravvisata l'urgenza di provvedere, anche in vista dell'imminente vendemmia;

Considerato che, in ragione della presente situazione di fatto che caratterizza la società cooperativa in questione e la sua partecipata Terre d'Oltrepò S.p.a., il provvedimento adottabile da questa Autorità di vigilanza non può essere diverso da quello previsto dall'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto del parere espresso, ad unanimità dei presenti, dal Comitato centrale per le cooperative, in data 19 agosto 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota prot. n. 170012 del 19 agosto 2025;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società cooperativa «Terre d'Oltrepò, Cantina di Casteggio, San Saluto, viticoltori del Bronese», codice fiscale 02270380187, con sede legale in Casteggio (PV).

È revocato il collegio sindacale già dimissionario, attualmente in regime di *prorogatio*, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Zingone Luigi, codice fiscale ZNGLGU76M-05D086W, con domicilio professionale in via Isimbardi 10, Novedrate - Como, 22060, è nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

Il commissario governativo è incaricato di realizzare tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, anche tenuto conto delle risultanze del verbale ispettivo, e specificatamente: 1. analizzare la documentazione posta a fondamento dell'istanza di cui all'art. 17 CCII; 2. valutare, unitamente all'esperto nominato, le trattative e le azioni necessarie per il risanamento dell'impresa, ove ritenute percorribili; 3. rappresentare la cooperativa in sede giurisdizionale.

A conclusione dell'incarico, il commissario, se ritenuto possibile il ritorno *in bonis* dell'ente, deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

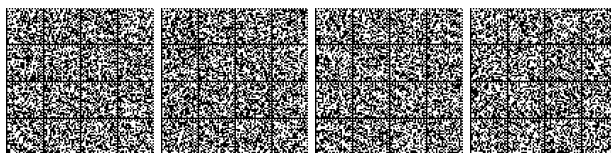
Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04773



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 3 luglio 2025.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 50 del 26 luglio 2023, relativa a interventi in Comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia. (Ordinanza speciale n. 119).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ot-

tobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;



b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Interventi di ricostruzione del Centro storico del Comune di Amatrice» e, in particolare l'articolo 6, comma 2, che prevede gli interventi finanziati con la medesima ordinanza;

Vista l'ordinanza speciale n. 50 del 26 luglio 2023, ex articolo 11, comma 2 del decreto-legge n. 76/2020 avente ad oggetto «Interventi in Comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia» e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede tra gli interventi finanziati con la medesima ordinanza quelli di rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione insistenti nel Comune di Campotosto Capoluogo e nelle frazioni di Mascioni, Ortolano e Poggio Cancelli;

Considerato che l'art. 3, comma 1, della suddetta ordinanza speciale individua il Comune di Campotosto quale soggetto attuatore degli interventi di cui sopra;

Vista la nota del Comune di Campotosto, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0025363-A-01/07/2025, con cui l'amministrazione comunale elenca gli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 50 del 2023 di cui chiede il trasferimento in capo al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso quale soggetto attuatore, ad invarianza di spesa;

Vista la nota, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0025399-A-01/07/2025, con la quale il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso si è reso disponibile

ad accettare il trasferimento di tutte le opere indicate dal Comune di Campotosto, come da elencazione conforme a quella della predetta amministrazione comunale;

Considerato che la predetta sostituzione di soggetto attuatore risponde a una strategia complessiva di individuazione di fonti alternative di approvvigionamento idropotabile da attivare durante lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, al contempo accelerando la realizzazione degli interventi in oggetto;

Vista la nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0019971-A-26/05/2025, in cui si esprime il consenso relativamente all'attribuzione delle risorse sisma 2016 al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso chiedendo, per l'effetto, la modifica dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 50/2023;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta dell'Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo affidando la gestione diretta dell'intervento surrichiamato al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico e, per l'effetto, di modificare l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza Speciale n. 50/2023 aggiungendo dopo le parole «è individuato come soggetto attuatore l'USR Abruzzo» la frase «, e con esclusione di quelli di rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione insistenti nel Comune di Campotosto capoluogo e nelle frazioni di Poggio Cancelli, Ortolano, Mascioni, nonché di rifacimento della rete fognaria e impianto di depurazione di Rio Fucino, individuati rispettivamente ai numeri 3, 6, 10, 14, 18 dell'art. 1, comma 1, per i quali è individuato come soggetto attuatore il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico»;

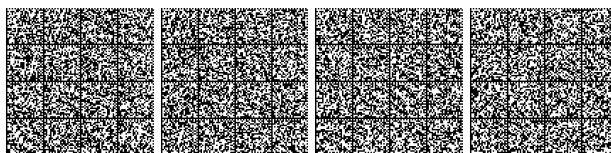
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Campotosto;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;



Dispone:

Art. 1.

*Modifiche all'ordinanza speciale n. 50 del 26 luglio 2023
«Interventi in Comune di Campotosto capoluogo e
frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio
Fucino e Casa Isaia»*

1. All'ordinanza speciale n. 50 del 26 luglio 2023, recante «Interventi in Comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia», sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 3, comma 1, dopo le parole «è individuato come soggetto attuatore l'USR Abruzzo» sono aggiunte le seguenti parole «, e con esclusione di quelli di rifunzionalizzazione e potenziamento degli impianti di depurazione insistenti nel Comune di Campotosto Capoluogo e nelle frazioni di Poggio Cancelli, Ortolano, Mascioni, di rifacimento della rete fognaria e impianto di depurazione di Rio Fucino, individuati rispettivamente ai numeri 3, 6, 10, 14, 18 dell'art. 1, comma 1, per i quali è individuato come soggetto attuatore il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario <http://www.sisma2016.gov.it/>

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 3 luglio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2078

25A04771

ORDINANZA 3 luglio 2025.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022 - «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta». (Ordinanza speciale n. 120).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016,

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri



di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco – Quartiere La Madonnetta»;

Vista la nota acquisita agli atti della Struttura Commissariale con prot. CGRTS n. 14061 del 10 aprile 2025, con cui l'USR Marche ha comunicato gli esiti degli studi di approfondimento denominati «Pericolosità idraulica e condizioni di stabilità dell'area sita in Comune di Pioraco - Quartiere Madonnetta», ai sensi degli articoli 23 e 24 e all'allegato 10 del testo unico della Ricostruzione Privata;

Considerato che da tali studi emerge la presenza sia di rischio geomorfologico collegato a potenziali fenomeni di colate detritiche (*debris flow*) provenienti dal sovrastante versante, sia di rischio idraulico da esondazione, come meglio descritto nella relazione prot. CGRTS-0025255-A-30/06/2025, Allegata sub 1) alla presente ordinanza;

Considerato che, ai fini della mitigazione del rischio di *debris flow*, la progettazione e l'esecuzione del relativo intervento è suscettibile di rientrare nell'ambito dell'intervento unitario di demolizione e urbanizzazione primaria, come previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a) e b) dell'ordinanza speciale n. 41 del 2022, mantenendo invariati sia la programmazione finanziaria che il cronoprogramma attuativo;

Considerato, invece, che per quanto riguarda il rischio idraulico si rendono necessarie ulteriori indagini e la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di mitigazione;

Considerato che tali ulteriori indagini e la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di mitigazione rivestono carattere di criticità e urgenza in quanto propedeutiche rispetto agli altri interventi di ricostruzione, sia pubblica sia privata, essendo necessarie per consentire il rilascio del decreto di contributo per la ricostruzione degli edifici di proprietà privata, per consentire il prosieguo degli interventi pubblici di nuova urbanizzazione, nonché per accelerare i tempi di risoluzione del rischio idrogeologico attraverso opere di mitigazione;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi nel Comune di Pioraco;



Considerato che per quanto riguarda le ulteriori indagini e la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di mitigazione si rende necessario un finanziamento pari a euro 300.000,00;

Ritenuto di approvare il finanziamento delle ulteriori indagini e della predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di mitigazione, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 1° luglio 2025 è pari a euro 1.085.174.537,11, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.044.539.216,47;

Ritenuto altresì di integrare l'art. 6, comma 2 dell'ordinanza speciale n. 41 del 2022, inserendo un'ulteriore lettera e) recante «Ulteriori indagini e predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di mitigazione relative al rischio idraulico da esondazione, euro 200.000,00»;

Ritenuto, per l'effetto, di modificare l'art. 15 dell'ordinanza speciale n. 41 del 2022, sostituendo l'importo pari a «euro 8.305.282,00» con l'importo di «euro 8.505.282,00» e l'importo di «euro 6.614.216,02» con l'importo di «6.814.216,02»;

Ritenuto, ai fini di non rallentare la ricostruzione, di consentire il prosieguo dell'iter di presentazione delle richieste di contributo dei privati nelle more della definizione della situazione effettiva di rischio e della possibilità di realizzare le opere di mitigazione del rischio idraulico;

Ritenuto di subordinare comunque il rilascio del decreto di contributo alla previa autorizzazione del livello di progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di mitigazione del rischio idraulico;

Ritenuto di subordinare l'agibilità degli edifici oggetto di contributo al previo collaudo dell'opera di mitigazione del rischio idraulico;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Pioraco;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione dell'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022

1. Nell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco – Quartiere La Madonnetta», viene inserita un'ulteriore lettera e) recante «Ulteriori indagini e predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di mitigazione relative al rischio idraulico da esondazione, euro 200.000,00».

2. All'art. 15, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022 l'importo di «euro 8.305.282,00» viene sostituito con l'importo di «euro 8.505.282,00» e l'importo di «euro 6.614.216,02» con l'importo di «6.814.216,02».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 200.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° luglio 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.085.174.537,11 e un ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione pari a euro 1.044.539.216,47.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 3 luglio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2239

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali>

25A04772



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a decorrere dal 28 agosto 2025, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono 100», contraddistinti con la sigla «TF904A250624».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

25A04793

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 11 agosto 2025 - Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore del settore fieristico.

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del decreto interministeriale 26 giugno 2025, il cui comunicato è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 agosto 2025 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le micro, piccole e medie imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all'organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o «ibridi», di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all'estero l'eccellenza del made in Italy.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande di accesso per le agevolazioni in favore delle PMI dalle ore 12,00 del 7 ottobre 2025 alle ore 12,00 del 28 ottobre 2025, mentre per gli organizzatori fieristici dalle ore 12,00 del 9 ottobre 2025 alle ore 12,00 del 30 ottobre 2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 14 agosto 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A04774

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Porfidi Atesini società cooperativa», in Albiano e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

(Omissis);

Delibera:

1. di disporre, (omissis), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e dell'art. 34, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni della Porfidi Atesini società cooperativa con sede in Albiano (TN), località Monteggagno n. 1;

2. di nominare, in qualità di commissario liquidatore, il dott. Carlo Delladio (codice fiscale DLLCRL68S04C372E) con studio in Trento (TN), via Brennero n. 130;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal commissario liquidatore, determinati in applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2016 citato in premessa, si intendono a totale carico della procedura;

5. di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 6, della deliberazione n. 1268 di data 20 luglio 2023;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

25A04763

Liquidazione coatta amministrativa della «La Rocca società cooperativa edilizia», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

(Omissis);

Delibera:

1. di disporre, (Omissis), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e dell'art. 34, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni de La Rocca società cooperativa edilizia con sede in Trento - via Scipio Sighele n. 3/a;

2. di nominare, in qualità di commissario liquidatore, il dott. Stefano Tomazzoni (c.f. TMZSFN65S27H612Q), con studio in Trento - via Manzoni n. 16;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

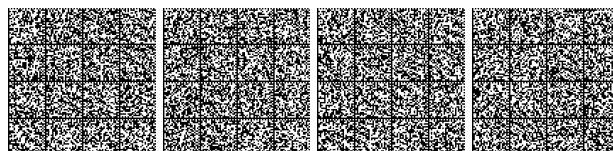
4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal commissario liquidatore, determinati in applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2016 citato in premessa, si intendono a totale carico della procedura;

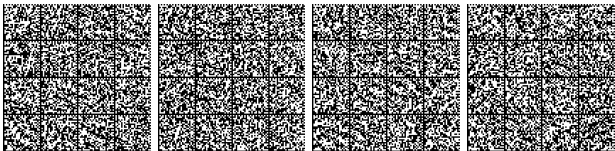
5. di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 6, della deliberazione n. 1268 di data 20 luglio 2023;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

25A04764





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

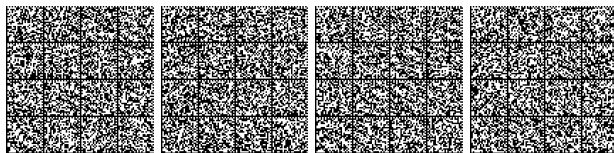
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

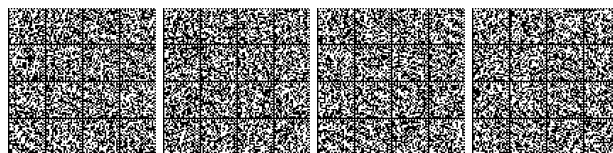
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 8 2 8 *

€ 1,00

